

Codice A1906A

D.D. 6 ottobre 2021, n. 363

L.r. 23/2016. Istanza di rinnovo presentata dalla Società Asti-Cuneo S.p.A. per la coltivazione mineraria della cava di sabbia in località Cornapò del Comune di Portacomaro.



ATTO DD 363/A1906A/2021

DEL 06/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: L.r. 23/2016. Istanza di rinnovo presentata dalla Società Asti-Cuneo S.p.A. per la coltivazione mineraria della cava di sabbia in località Cornapò del Comune di Portacomaro.

Vista l'istanza ex l.r. 23/2016 presentata in data 09.01.2020, prot. n. U/20/37 del 08.01.2020, dall'ing. Natalino Valter Re, in qualità di Direttore tecnico della società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., con la quale ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in località Cornapò del Comune di Portacomaro (AT), per una durata di anni 3 (tre) alle medesime condizioni e prescrizioni di cui alla deliberazione autorizzativa D.D. n. 6 della Regione Piemonte del 09.01.2017, il cui materiale è destinato al Tronco II Lotto 6 "Roddi – Diga Enel" del collegamento autostradale AT-CN.

Preso atto che:

la Direzione Competitività del Sistema Regionale, tramite il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è l'autorità competente, in data dal 09.01.2020 ha comunicato l'avvio del procedimento, il nominativo del Responsabile del procedimento designato e la data di convocazione della prima seduta di Conferenza di Servizi, indetta ai sensi delle l.r. 23/2016;

il sito è inserito nel Piano di reperimento dei materiali litoidi approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 21 maggio 2013 n. 15-5812 e confermato nella revisione del Piano approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 22-2048;

la Società istante è stata autorizzata alla coltivazione ex l.l.r.r. 69/78 e 30/99 con D.C.C. n. 15 del 21/04/2010, subentrando alla Ditta Calcestruzzi Valente S.r.l., ai sensi dell'art. 9 l.r. n. 69/78, unica variante è stata la destinazione finale del materiale che in ottemperanza alla prescrizione n. 13 della D.G.R. n. 15-5812 del 21 maggio 2013 ha destinato i materiali della cava in oggetto alla realizzazione del lotto 2.6 del collegamento autostradale AT-CN;

successivamente con istanza di rinnovo inviata al Comune di Portacomaro in data 11 giugno 2013, l'autorizzazione è stata rinnovata alla Società A.C.I. S.C.p.A. con D.C.C. n. 15 del 21.04.2010 sino al 30.06.2016;

infine con Determinazione regionale n. 6 del 9.01.2017 è stato rilasciato un ulteriore rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in località Cornapò del Comune di Portacomaro (AT), con scadenza al 09.01.2020, in capo alla Società ASTI-CUNEO S.p.A., alle medesime condizioni e prescrizioni di cui alla deliberazione autorizzativa D.C.C. n. 15 del 21.04.2010 del Comune di Portacomaro e la fidejussione è stata passata in capo alla Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere.

in data 20 febbraio 2020 si è svolta la della prima seduta di Conferenza di Servizi, durante la quale è stato espletato il sopralluogo accertando che i lavori di coltivazione sono fermi e sono state evidenziate le carenze progettuali;

il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere con nota prot. n. 3470 del 24/03/2020 ha formalizzato la richiesta d'integrazione alla quale la società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. ha dato riscontro con nota. prot. n. 5921 del 01/06/2020;

vista la completezza della documentazione integrativa prodotta da parte della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto in relazione all'emergenza sanitaria COVID-2019, la seconda seduta di Conferenza di Servizi è stata indetta in modalità "asincrona" richiedendo l'acquisizione dei pareri e contributi esclusivamente per via telematica entro e non oltre la data del 06/07/2020;

il verbale della Conferenza di Servizi indetta in modalità "asincrona" ha preso atto:

1. della documentazione attestante la disponibilità giuridica dei mappali dell'area di coltivazione, prodotta dalla società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.;
2. dei pareri pervenuti, alla data del 11/08/2020:
 - Parere favorevole con prescrizioni della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Geologico del 17/06/2020 prot. 6622;
 - Parere favorevole con prescrizioni della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti del 03/07/2020 prot. 7201;
 - Parere favorevole con prescrizioni di Arpa Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est del 10/07/2020 prot. 7497.
3. che il Comune di Portacomaro, in merito alla "Documentazione di cui all'art. 17 bis comma 15 bis della l.r. 56/1977" ed all'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004, non ha ancora fatto pervenire l'autorizzazione paesaggistica, espressa a mente del parere espresso dalla Soprintendenza, e l'approvazione della variante urbanistica, conseguentemente i tempi istruttori si ritengono sospesi fino alla data di acquisizione degli atti di cui sopra;
4. che per l'intervento in progetto, in data 10/02/2020, è stato espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio competente territorialmente il parere favorevole ai sensi del d.lgs. 42/2004, e con nota ns. prot. n. 11415 del 23/10/2020 è pervenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di AL e AT. In conclusione, la Conferenza di Servizi ha preso atto delle prescrizioni riportate nei pareri:
 - Parere della Provincia di Asti Servizio Ambiente del 14/02/2020 prot. 1760;
 - Parere della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Difesa del suolo del 27/02/2020 prot. 2275;
 - Parere di Arpa Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est del 12/03/2020 prot. 3002.

E visto l'insieme delle posizioni espresse, si è dato atto che a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, trasmessa dal comune secondo quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs 42/2004, a seguito del parere sia della Commissione locale del paesaggio sia della Soprintendenza, e dell'approvazione da parte del comune della variante urbanistica ai sensi dell'art 17 bis comma 15 bis, il Settore Polizia Mineraria cave e miniere avrebbe provveduto alla stesura ed al rilascio dell'atto finale ai sensi della l.r. 23/2016, l.r. 45/1989 e del d.lgs. 42/04", interrompendo nel contempo i termini del procedimento in attesa di quanto sopra.

Preso atto che:

nonostante i solleciti all'Amministrazione Comunale, ns. prot. n. 8754 del 12/08/2020, e n. 13943 del 21/12/2020, a trasmettere l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004 e l'approvazione della variante urbanistica non si è avuto alcun riscontro;

in applicazione della l. 241/1990 art. 14 bis comma 4, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) del medesimo articolo, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni, pertanto si è deciso di procedere con il rilascio del presente atto autorizzatorio. L'attesa di quanto sopra ha determinato il mancato rispetto dei termini del procedimento.

Considerato che:

la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in località Cornapò del Comune di Portacomaro (AT), è alle medesime condizioni e prescrizioni di cui alla determinazione autorizzativa della Regione Piemonte n. 6 del 09.01.2017, il cui materiale è destinato al Tronco II Lotto 6 "Roddi – Diga Enel" del collegamento autostradale AT-CN, e che la richiesta è connessa ai tempi di realizzazione del lotto di prima destinazione dei lavori di completamento del collegamento autostradale tra le città di Asti e Cuneo, e che permangono le esigenze ambientali e di messa in sicurezza del sito estrattivo in oggetto. Esigenze già rilevate nella prescrizione n. 13 della D.G.R. n. 15-5812 del 21 maggio 2013 che aveva destinato i materiali della cava in località Cornapò del Comune di Portacomaro (AT), alla realizzazione del lotto 2.6 del collegamento autostradale AT-CN;

l'intervento proposto consiste nel parziale rimodellamento di un versante collinare, la coltivazione mineraria è condotta dall'alto verso il basso creando un'inclinazione finale dell'involuppo del versante ripristinato pari a 20° sessagesimali; che allo stato dell'arte sono ancora da estrarre 116.000 mc per i quali sono richiesti ulteriori anni tre;

i criteri di coltivazione proposti sono finalizzati al raggiungimento di due principali obiettivi:

- ottimizzare al meglio l'attività estrattiva per ottenere uno sfruttamento minerario sinergico con le risorse necessarie ad operare un contestuale ripristino dei luoghi;
- conseguire una profilatura del versante idonea a realizzare il previsto progetto di recupero ambientale teso ad agevolare l'inserimento nel contesto paesaggistico locale, riproducendo una condizione morfologica analoga alle aree confinanti.

Le prescrizioni dettate nei pareri pervenuti sono già inserite nel precedente atto autorizzativo che si richiama integralmente come integrato dalle seguenti ulteriori prescrizioni:

- il taglio della vegetazione esistente e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;
- al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere.
- ai sensi degli articoli 8 e 9 della LR n° 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento in quanto trattasi di attività estrattiva. Ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene che l'intervento in oggetto sia soggetto a compensazione. per un importo di € 18.225 come da calcolo effettuato dal tecnico forestale incaricato;

- in attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 e della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 il richiedente, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve far pervenire al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello regionale approvato riportante i dati della compensazione dovuta;
- durante il carico e lo scarico dei materiali nei camion mediante mezzi d'opera, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale;
- deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;
- in caso di forte vento si dovrà sospendere ogni attività all'interno della cava (movimentazione, trattamento);

Da quanto sopra esposto, l'approvazione dell'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione per la cava di località Cornapò del Comune di Portacomaro, richiesta esclusivamente per il completamento dei lavori residui di coltivazione e di recupero ambientale, avviene a seguito della:

- verifica che il progetto dei lavori ancora da eseguire è invariato rispetto a quello già approvato;
- presentazione da parte del proponente di idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza ai sensi della l.r. 23/2016, con validità fino alla conclusione dei lavori sopra descritti.

Considerato inoltre che il progetto stesso:

- ottempera alle deliberazioni della Giunta Regionale D.G.R. 21 maggio 2013 n. 15-5812 e D.G.R. 2 ottobre 2020, n. 22-2048;
- permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto;
- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- consiste in un rinnovo dell'autorizzazione alle stesse condizioni dettate nel vigente atto autorizzativo;

il rinnovo richiesto per 3 anni concerne esclusivamente il completamento dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, per la cava di località Cornapò del Comune di Portacomaro;

è necessario presentare una nuova fideiussione ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, pari a € 206.000,00 (Duecentoseimila/00) importo sostitutivo della fideiussione in essere.

Ritenuto di accogliere l'istanza ex l.r. 23/2016 di rinnovo esclusivamente per il completamento dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, per la cava di località Cornapò del Comune di Portacomaro per un periodo di anni 3, con le seguenti specifiche condizioni:

- è concesso alla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, al 4 ottobre 2024 esclusivamente per il completamento dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, della cava di località Cornapò del Comune di Portacomaro;
- la nuova fideiussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, da presentare al Settore regionale, Polizia mineraria Cave e Miniere, è pari a € 206.000,00 (Duecentoseimila/00) importo sostitutivo della fideiussione in essere. La nuova polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte

Determinazione regionale n. 6 del 9.01.2017;

- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16; sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. n. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) approvato con DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;
- l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la l.r. n. 23 del 17 novembre 2016 "Disciplina delle attività estrattive disposizioni in materia di cave";
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- vista la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza.

determina

per quanto espresso in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di esprimere parere favorevole all'istanza di rinnovo della cava sita in località "Cornapò" del Comune di Portacomaro (AT) presentata ai sensi della l.r. 23/2016 dalla Società Asti-Cuneo S.p.A., con sede in Torino Via Bonzanigo n. 22 C.A.P. 10144;

di stabilire che:

la Società Asti-Cuneo S.p.A., deve presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, fideiussione sostitutiva della precedente e pari a € 206.000,00 (Duecentoseimila/00)

La nuova polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni stabilite nel precedente atto autorizzativo rilasciato con Determinazione n. 6 della Regione Piemonte del 09.01.2017,;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

la presente determinazione sarà inviata al Comune di Portacomaro ed alla Provincia di Asti, per quanto di competenza;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini